

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

E

.....

VISTO l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare gli articoli 39 e 40;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008, recante le *“modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”*;

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 18 settembre 2008, in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha il compito di svolgere una azione di indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza espletata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Enti previdenziali ;

RILEVATO che nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo nei luoghi di lavoro quanti operano nel settore della consulenza del lavoro rappresentano degli interlocutori qualificati in quanto prestano la loro assistenza tecnica professionale;

CONSIDERATO altresì che nel rapporto dialettico tra il personale ispettivo e i soggetti abilitati emergono varie problematiche sia di natura *“relazionale”* e tecnico-operativa, rispetto alle quali si ritiene utile assicurare dei momenti di confronto e dialogo in ambito istituzionale;

RITENUTO opportuno adottare un protocollo di intesa concernente la collaborazione e condivisione di strategie comuni per la definizione di problematiche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Art. 1

(Istituzionalizzazione di tavoli tecnici)

Al fine di esaminare le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro ed individuarne le possibili soluzioni, nonché di verificare i rapporti tra personale ispettivo, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e, concordano sull'opportunità di istituire appositi tavoli tecnici.

In particolare, le parti convengono di realizzare due incontri l'anno a livello nazionale cui parteciperanno, a titolo istituzionale e gratuito, il Direttore Generale della Direzione generale per l'Attività ispettiva, i rappresentanti nazionali di, i Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro e i rappresentanti regionali di

Con la medesima finalità si stabilisce che a livello regionale si tengano almeno due incontri annuali cui parteciperanno, a titolo istituzionale e gratuito, i direttori delle Direzioni Provinciali del Lavoro e i rappresentanti provinciali e regionali di Al termine verrà redatto apposito verbale, a firma congiunta dei rispettivi partecipanti, che sarà trasmesso alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva e a a cura dei rispettivi organismi territoriali.

Art. 2

(Verbale di primo accesso ispettivo ed esame della documentazione aziendale)

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché provveda a trasmettere il verbale di primo accesso al soggetto abilitato alla consulenza del lavoro incaricato di tenere la documentazione dell'ispezione tramite posta elettronica, entro sette giorni dalla adozione del verbale stesso, rilasciato in originale al datore di lavoro alla conclusione del primo intervento ispettivo in azienda. A tal fine gli organismi provinciali di dovranno comunicare, tramite posta elettronica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo di Intesa, l'elenco degli indirizzi di posta elettronica utilizzabili allo scopo.

Ferma restando la possibilità di trasmissione della documentazione aziendale, richiesta con verbale di primo accesso ispettivo o con successivo verbale interlocutorio, in possesso dei soggetti abilitati alla consulenza del lavoro in via telematica o su supporto informatico (in *files* in formato ".pdf" o altro formato simile), per assicurare una ottimale razionalizzazione delle modalità e della tempistica, anche al fine di poter meglio esercitare il ruolo di assistenza tecnica di chi svolge le funzioni di consulente del lavoro del soggetto ispezionato in fase ispettiva, il personale di vigilanza privilegerà l'esame della documentazione stessa presso lo studio o l'ufficio del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro, in particolare nei casi in cui la medesima sia di dimensioni quantitativamente rilevante.

Art. 3

(Contrasto dell'abusivismo professionale)

In applicazione di quanto già previsto dalla circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Direzione generale per l'attività Ispettiva promuoverà specifici interventi ispettivi volti alla verifica delle corrette modalità di tenuta del Libro Unico del lavoro da parte dei soggetti legittimati, nonché al contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale anche su specifiche indicazioni o segnalazioni degli organismi provinciali di

Art. 4

(Corretto svolgimento delle verifiche ispettive)

In osservanza della Convenzione OIL C81 dell'11 luglio 1947 sull'ispezione del lavoro, nonché di quanto previsto dall'art. 4 del Codice di comportamento del personale ispettivo di cui al decreto direttoriale 20 aprile 2006, lo stesso personale avrà cura di procedere alle verifiche di competenza assicurando la minor turbativa possibile all'attività produttiva, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento, in particolare nell'ambito di attività rivolte al pubblico, garantendo il rispetto degli interessi dei soggetti terzi presenti sul luogo oggetto di ispezione.

Art. 5

(Progetto uniformità e trasparenza)

Nell'ambito degli incontri del tavolo nazionale del presente protocollo, si provvederà ad individuare congiuntamente le principali problematiche emerse nel corso dell'applicazione del Progetto *uniformità e trasparenza*, adottato con nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2009, n. 6052, al fine di realizzare un censimento delle questioni maggiormente ricorrenti e fornire utili indicazioni volte al superamento delle criticità rilevate.

Art. 6

(Istanze di interpello)

..... assicura il rigoroso esame dei presupposti di legittimità e delle ragioni di opportunità per l'attivazione della procedura di interpello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004.

Art. 7

(Incontri formativi congiunti)

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva e si impegnano ad attivare, nelle singole realtà territoriali, moduli formativi destinati ai rispettivi organismi territoriali aventi ad oggetto, in particolare, la gestione del procedimento ispettivo, le problematiche del contenzioso e la disciplina dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.

La programmazione tematica e didattica di tali eventi e la relativa calendarizzazione sarà coordinata dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva e realizzata operativamente e logisticamente a cura e a spese di